



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del 22 dicembre 2010

1412010

Delibera n° 52

OGGETTO: Approvazione Regolamento del lavoro saltuario per il settore dell'OSPITALITA' ALBERGHIERA in applicazione dell'art. 6 del D.D. n. 147/2009.

La Commissione per il Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Delegato del 26/10/2009 nr. 147 "Disciplina delle prestazioni del lavoro 'occasionalì'", al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste, APPROVA e ADDOTTA l'allegato regolamento:

- Regolamento del lavoro saltuario per il settore della RISTORAZIONE e dell'OSPITALITA' ALBERGHIERA;



REGOLAMENTO DEL LAVORO SALTUARIO

Per il settore della RISTORAZIONE e dell'OSPITALITA' ALBERGHIERA

In applicazione dell'art. 6 del Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali", il lavoro saltuario disciplinato nel presente Regolamento è quello prestato esclusivamente nei settori della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera, per sopravvenute esigenze straordinarie ed eccezionali che richiedano un'integrazione della forza lavoro e/o la sostituzione urgente di personale, con l'esclusione delle mansioni impiegatizie.

Il lavoro saltuario può essere richiesto dall'azienda, compatibilmente con la vigente normativa in materia di lavoro, limitatamente a 3 giorni alla settimana, anche continuativi, con un limite massimo di complessive 70 giornate lavorative per persona (sommando lavoro occasionale e lavoro saltuario) nel corso dell'anno solare, in analogia con quanto disposto all'art. 2 del Decreto Delegato n. 147/2009.

Il lavoro saltuario non è ammesso in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, così come previsto dalla normativa vigente.

Preventivamente ad ogni servizio, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi, in appositi moduli disponibili presso l'Ufficio del Lavoro, i nominativi delle persone che dovranno prestare l'attività lavorativa, la data e l'orario di lavoro, il numero di ore e la relativa retribuzione, unitamente ai seguenti dati:

- P Nome e cognome
- P Data e luogo di nascita
- Codice ISS o Codice Fiscale
- Residenza
- Cittadinanza
- Mansione da svolgere



presentando anticipatamente alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri copia del documento di identità in corso di validità ed eventualmente copia del regolare permesso di soggiorno in corso di validità nella Repubblica di San Marino o in Italia, affinché, qualora tutto risulti

Handwritten signatures at the bottom of the page.

regolare, venga posto il timbro sul modulo che dovrà essere presentato antecedentemente l'inizio della prestazione lavorativa, all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi.

- 1) Il presente regolamento è riferito a personale residente e non residente e, in ogni caso, in regola con il permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino o in Italia;
- 2) La retribuzione e l'orario di lavoro faranno riferimento ai vigenti Contratti Collettivi;
- 3) Il Datore di lavoro dovrà compilare il Registro delle Presenze del personale saltuario, in vendita presso tutte le cartoleria, debitamente vidimato dall'ISS. Tale Registro è predisposto in modo tale che il Datore di lavoro compilandolo correttamente possa evitare la redazione dei normali cedolini di denuncia paga;
- 4) La distinta di versamento dei contributi dovrà essere compilata a parte solo per detti lavoratori ed il relativo versamento avvenire nei termini di legge e riferito al Codice Datore di lavoro aggiungendo la lettera S;
- 5) Per quanto attiene, invece, il campo fiscale, il lavoratore saltuario viene assimilato al lavoratore dipendente e pertanto il datore di lavoro, a fine anno, è tenuto alla compilazione del Modello "IGR-G" adottato con Decreto N°21 del 21.10.85. Nella compilazione del Modello "IGR-G" il datore di lavoro preciserà che trattasi di "lavoratore saltuario" e tale Modello verrà utilizzato secondo le normative tributarie;
- 6) I lavoratori saltuari sono soggetti alle stesse norme sanitarie che valgono per i lavoratori dipendenti;
- 7) Le comunicazioni pervenute all'Ufficio del Lavoro saranno sottoposte, periodicamente, a verifica da parte della Commissione per il Lavoro;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


8) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Regolamento configura gli estremi di applicazione di cui alla Legge 21 dicembre 1989 n. 128 e Successive modifiche e/o integrazioni.

San Marino, 26 ottobre 2010


Segreteria di Stato per il Lavoro
CSdL




CDLS




USL



USOT



OSLA



USC



regolare, venga posto il timbro sul modulo che dovrà essere presentato antecedentemente l'inizio della prestazione lavorativa, all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi.

- 1) Il presente regolamento è riferito a personale residente e non residente e, in ogni caso, in regola con il permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino o in Italia;
- 2) La retribuzione e l'orario di lavoro faranno riferimento ai vigenti Contratti Collettivi;
- 3) Il Datore di lavoro dovrà compilare il Registro delle Presenze del personale saltuario, in vendita presso tutte le cartoleria, debitamente vidimato dall'ISS. Tale Registro è predisposto in modo tale che il Datore di lavoro compilandolo correttamente possa evitare la redazione dei normali cedolini di denuncia paga;
- 4) La distinta di versamento dei contributi dovrà essere compilata a parte solo per detti lavoratori ed il relativo versamento avvenire nei termini di legge e riferito al Codice Datore di lavoro aggiungendo la lettera S;
- 5) Per quanto attiene, invece, il campo fiscale, il lavoratore saltuario viene assimilato al lavoratore dipendente e pertanto il datore di lavoro, a fine anno, è tenuto alla compilazione del Modello "IGR-G" adottato con Decreto N°21 del 21.10.85. Nella compilazione del Modello "IGR-G" il datore di lavoro preciserà che trattasi di "lavoratore saltuario" e tale Modello verrà utilizzato secondo le normative tributarie;
- 6) I lavoratori saltuari sono soggetti alle stesse norme sanitarie che valgono per i lavoratori dipendenti;
- 7) Le comunicazioni pervenute all'Ufficio del Lavoro saranno sottoposte, periodicamente, a verifica da parte della Commissione per il Lavoro;



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials 'TS'

Handwritten signature

Handwritten signature



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del 22 dicembre 2010

14/2010

Delibera n° 53

**OGGETTO: Approvazione Regolamento del lavoro saltuario per il settore
Agricolo in applicazione dell'art. 6 del D.D. n. 14712009.**

La Commissione per il Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Delegato del 26/10/2009 nr. 147 "Disciplina delle prestazioni del lavoro occasionali", al fine di dare completa attuazione alle disposizioni' previste, APPROVA e ADDOTTA l'allegato regolamento:

- Regolamento del lavoro saltuario del settore AGRICOLO.



REGOLAMENTO DEL LAVORO SALTUARIO

Per il settore AGRICOLO

In applicazione dell'art. 6 del Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali", il lavoro saltuario per il settore agricolo disciplinato nel presente Regolamento è quello prestato esclusivamente per la **raccolta dell'uva, dell'oliva e della cipolla da seme**, per sopravvenute esigenze straordinaria ed eccezionali che richiedano un'integrazione della forza lavoro e/o la sostituzione urgente di personale.

Il lavoro saltuario può essere richiesto dall'azienda, compatibilmente con la vigente normativa in materia di lavoro, limitatamente al periodo di raccolta e per ogni singola raccolta.


Preventivamente ad ogni servizio, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi, in appositi moduli disponibili presso l'Ufficio del Lavoro, i nominativi delle persone che dovranno prestare l'attività lavorativa, la data e l'orario di lavoro, il numero di ore e la relativa retribuzione, unitamente ai seguenti dati:

- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Codice ISS o. Codice Fiscale
- Residenza
- Cittadinanza
- Mansione da svolgere

presentando anticipatamente alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri copia del documento di identità in corso di validità ed eventualmente copia del regolare permesso di soggiorno in corso di validità nella Repubblica di San Marino o in Italia, affinché, qualora tutto risulti regolare, venga posto il timbro sul modulo che dovrà essere presentato, almeno il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa, all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi.



- 1) Il presente regolamento è riferito a personale residente e non residente e, in ogni caso, in regola con il permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino o in Italia;
- 2) La retribuzione viene concordata fra le parti, secondo le tariffe vigenti dei Contratti Collettivi;
- 3) Il Datore di lavoro dovrà compilare il Registro delle Presenze del personale saltuario, in vendita presso tutte le cartoleria, debitamente vidimato dall'ISS. Tale Registro è predisposto in modo tale che il Datore di lavoro compilandolo correttamente possa evitare la redazione dei normali cedolini di denuncia paga;
- 4) La distinta di versamento dei contributi dovrà essere compilata a parte solo per, detti lavoratori ed il relativo versamento avvenire nei termini di legge e riferito al Codice Datore di lavoro aggiungendo la lettera S;
- 5) Per quanto attiene, invece, il campo fiscale, il lavoratore saltuario viene assimilato al lavoratore dipendente e pertanto il datore di lavoro, a fine anno, è tenuto alla compilazione del Modello "IGR-G" adottato con Decreto N°21 del 21.10.85. Nella compilazione del Modello "IGR-G" il datore di lavoro preciserà che trattasi di "lavoratore saltuario" e tale Modello verrà utilizzato secondo le normative tributarie;
- 6) I lavoratori saltuari sono soggetti alle stesse norme sanitarie che valgono per i lavoratori dipendenti;
- 7) Le comunicazioni pervenute all'Ufficio del Lavoro saranno sottoposte, periodicamente, a verifica da parte della Commissione per il Lavoro;
- 8) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Regolamento configura gli estremi di applicazione di cui alla Legge 21 dicembre 1989 n. 128 e successive modifiche e/o integrazioni.





REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del 22 dicembre 2010

14/2010

Le disposizioni adottate e trascritte nel presente verbale vengono emanate.

Addì, 27 gennaio 2011 al termine della stesura e firma.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, la Cooperazione
e le Poste

Presidente della Commissione per il Lavoro

Marcucci Gian Marco

